

Comunicazione del 15 maggio 2015 - SIM e gruppi di SIM: applicazione di orientamenti ABE in materia di cartolarizzazione e informativa al pubblico

1. Premessa

Con la presente comunicazione vengono introdotte per le SIM e per i gruppi di SIM novità in materia di significativo trasferimento del rischio di credito nelle operazioni di cartolarizzazione e di informativa al pubblico in merito alle attività vincolate (*asset encumbrance*).

Tali innovazioni derivano dall'esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale all'evoluzione della normativa europea nelle suddette materie e, in particolare, ai Regolamenti emanati dalla Commissione europea, su proposta dell'Autorità Bancaria Europea (ABE), e agli orientamenti da quest'ultima emanati, in conformità di quanto previsto dal Regolamento UE N. 575/2013 (CRR).

In particolare, le modifiche in questione riguardano i capitoli 6 (Operazioni di cartolarizzazione) e 13 (Informativa al pubblico) della Circolare n. 285 del 17.12.2013, cui le SIM continuano a fare riferimento nelle more dell'emanazione della nuova disciplina in materia di vigilanza per le SIM e gruppi di SIM⁽¹⁾. Le modifiche sono state sottoposte a consultazione pubblica, conclusasi senza osservazioni, lo scorso dicembre.

2. Operazioni di cartolarizzazione

Le modifiche relative alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione allineano le disposizioni di vigilanza nazionali alle novità regolamentari intervenute dopo il 1° gennaio 2014, data di applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR).

In particolare, si fa riferimento a:

- il Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 del 13 marzo 2014, che integra il CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 del 4 giugno 2014, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del CRR;
- gli orientamenti pubblicati dall'Autorità Bancaria Europea (ABE) in materia di significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR⁽²⁾. Tali orientamenti introducono i requisiti (generali e specifici) che gli enti cedenti devono soddisfare per poter superare il test di significativo trasferimento del rischio di credito a terzi, necessario per poter calcolare i requisiti patrimoniali applicando la disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni.

I citati Regolamenti n. 625 e 602 disciplinano direttamente la materia; con la presente comunicazione vengono invece recepiti per le SIM e per i gruppi di SIM i nuovi orientamenti dell'ABE in materia di significativo trasferimento del rischio di credito. A tal fine, si rinvia a

¹ Cfr. [Comunicazione del 31.3.2014 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza 3/2014](#).

² ["Guidelines on significant credit risk transfer for securitisation transactions"](#) del 7 luglio 2014.

quanto introdotto nella Circolare n. 285 con la Sezione V “Altre disposizioni” del Capitolo 6, che recepisce nella normativa nazionale i citati orientamenti ABE.

3. Asset encumbrance

Per quanto riguarda le attività vincolate (*asset encumbrance*), l'ABE ha pubblicato nel giugno 2014 orientamenti volti a disciplinare i relativi obblighi di informativa al pubblico ⁽³⁾. In particolare, sono previste le informazioni qualitative e quantitative relative all'*asset encumbrance* da inserire nell'informativa al pubblico.

Le SIM e i gruppi di SIM applicano le disposizioni introdotte nella Circolare n. 285 con la Sezione II “Altre disposizioni” del Capitolo 13, che recepisce gli orientamenti dell'ABE nella disciplina nazionale.

4. Entrata in vigore

Fermo restando che la normativa introdotta con i Regolamenti UE è direttamente applicabile dalla data stabilita dalle disposizioni comunitarie stesse ⁽⁴⁾, le altre innovazioni entrano in vigore dalla pubblicazione della presente comunicazione sul sito internet della Banca d'Italia. In particolare, gli obblighi di *disclosure* sulle attività vincolate si applicano a partire dall'informativa al pubblico riferita all'anno 2014.

* * *

La presente comunicazione è stata emanata previo parere della CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

³ [Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets](#), del 27 giugno 2014.

⁴ Più precisamente, i Regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.